



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 13.10.2015 n. 83

IL SINDACO
Adalberto Mosaner

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco

**DISCIPLINARE
PER
RILASCIO CONTRASSEGNI
E
REGISTRAZIONE TARGHE
PER L'AUTORIZZAZIONE
AL TRANSITO
NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

Capo I° - Definizioni e ambiti di applicazione

Articolo 1

Definizioni

1. Si intende per:

- a) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO** (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- b) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- c) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

- d) **FAMIGLIA ANAGRAFICA**: famiglia composta da tutti i soggetti conviventi iscritti presso l'anagrafe del Comune di Riva del Garda, come meglio definita all'art. 4 del D.P.R. 223/1989.
- e) **SERVIZIO DA ESPLETARE** : attività o intervento per il quale il permesso è rilasciato. Può trattarsi di mere operazioni di carico e scarico (es. consegna di merce, trasporto di oggetti o altro), oppure lo svolgimento di attività di lunga durata per la quale è necessario disporre del veicolo nelle vicinanze (es. svolgimento di attività di manutenzione o riparazione). La validità temporale del permesso va valutata in ragione della tipologia di attività svolta.
- f) **SOSTA OPERATIVA**: sosta del veicolo per le operazioni di carico e scarico. La durata è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a **15 minuti**. L'orario in cui la sosta ha inizio deve essere documentato in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo.
- g) **POSTO AUTO O AUTORIMESSA**: spazio privato destinato al ricovero del veicolo; può essere di proprietà del nucleo familiare (attestata tramite documenti catastali) oppure essere disponibile in locazione, anche in parcheggi di struttura, o comodato d'uso gratuito. In questi ultimi casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione probatoria.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente “Disciplinare per rilascio contrassegni e registrazione targhe per l'autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato” (di seguito : Disciplinare) ha per oggetto **le procedure e i termini di validità per la registrazione delle targhe dei veicoli che necessitano transitare in ZTL e le procedure di rilascio e i termini di validità dei contrassegni** (previa relativa autorizzazione, ove previsto) da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL (Rif. art. 8) e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza sindacale che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato.

Articolo 3

Principi generali

1. Le autorizzazioni previste dal presente disciplinare consentono la circolazione nella Zona a traffico limitato del centro storico (di seguito definita ZTL, articolata nelle 3 distinte zone ZTL1, ZTL2, ZTL3) e nella Zona a traffico limitato denominata “Area Pedonale” (di seguito definita ZTL-AP) nei limiti previsti dalle norme del presente Disciplinare nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, laddove previsti nell'autorizzazione stessa, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della ZTL e della ZTL-AP e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.

Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito di attraversamento della ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.

In caso di impraticabilità degli eventuali percorsi indicati, l'autorizzazione abilita all'accesso dagli altri ingressi alla ZTL, fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.
3. Le autorizzazioni possono contenere limitazioni al transito e alla sosta riportate nei singoli articoli di riferimento del presente disciplinare. Hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare.

Articolo 4

Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio competente per il rilascio dei contrassegni/autorizzazioni al transito è l'**Ufficio ZTL** o altro soggetto delegato.
2. L'Ufficio ZTL è l'ufficio assegnatario delle procedure di gestione per il rilascio dell'**autorizzazione e della riscossione del pagamento dell'imposta di bollo, delle spese di istruttoria e del costo del permesso per il transito.**
3. E' organizzato a raccogliere le istanze di **autorizzazioni**, emettere i relativi contrassegni, ricevere il pubblico e adempiere ogni altro onere connesso al mantenimento del titolo autorizzativo nel tempo.
4. Fanno parte dell'Ufficio ZTL per le attività di rispettiva competenza le seguenti strutture/uffici:
 - il Corpo di Polizia Locale Intercomunale per il rilascio di permessi (contrassegni/ registrazione targhe) temporanei ovvero di validità fino alle 48 h;
 - la società Altogarda Parcheggi e Mobilità srl, per il rilascio dei permessi (contrassegni/ registrazione targhe) temporanei superiori a 48 h e di quelli permanenti;
 - l'Ufficio Viabilità del Comune di Riva del Garda per il rilascio di permessi per attività di cantiere, e nel caso di manifestazioni ed eventi oggetto di autorizzazione dallo stesso ufficio istruite;
 - l'Ufficio Cultura Sport Turismo del Comune di Riva del Garda per il rilascio di permessi per transiti correlati a manifestazioni ed eventi oggetto di autorizzazione dallo stesso ufficio istruite;
 - l'ufficio Attività Economiche del Comune di Riva del Garda per il rilascio di permessi per transiti correlati allo svolgimento di attività oggetto di autorizzazione dallo stesso ufficio istruite;
 - Altri Uffici comunali appositamente incaricati.

Articolo 5

Requisiti

1. Possono richiedere la **registrazione delle targhe o autorizzazione** all'accesso, con il conseguente rilascio del contrassegno, gli utenti che rientrano nelle tipologie **elencate nelle tabelle allegate ALLEGATE TABELLE A), B) e C).**e previste nell'ordinanza di regolamentazione della circolazione dei veicoli nella ZTL. Le tabelle riportano inoltre codici delle tipologie, riferimenti e specifiche per ogni categoria.
2. I veicoli devono essere intestati al soggetto (persona fisica o persona giuridica) richiedente l'autorizzazione-o essere in suo uso esclusivo e personale.
3. Per uso esclusivo si intende la temporanea disponibilità di un veicolo in modo esclusivo, personale e continuativo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, da cui non derivi una variazione delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada (art. 94) e relative norme di regolamento.
4. Per i veicoli di proprietà di persona fisica o giuridica, dati in disponibilità ad uso esclusivo dal **3 novembre 2014**, vi è l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione o dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV). In tal caso l'uso esclusivo è dimostrato mediante esibizione della carta di circolazione aggiornata o mediante l'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. Se la disponibilità del veicolo risale **a prima di tale data**, l'uso esclusivo deve essere dichiarato in fase di rilascio e ad ogni rinnovo/conferma annuale, mediante dichiarazione di atto notorio sia da parte del proprietario del veicolo che da parte dell'utilizzatore.
5. Qualora il veicolo aziendale sia dato in uso esclusivo al dipendente, socio, amministratore o altro soggetto, in data anteriore al 3 novembre 2014, deve essere prodotta apposita dichiarazione del rappresentante legale della società su carta intestata (anche per il rinnovo/conferma – vedi art. 7) ed in originale, attestante l'affidamento in uso esclusivo del veicolo in questione.
6. Si considera equipollente all'uso esclusivo la disponibilità, a favore del dipendente, socio, amministratore o altro soggetto di un veicolo aziendale a titolo di “fringe benefit”.
7. In caso di veicolo in leasing, noleggio o altra forma di locazione finanziaria deve essere presentata copia del relativo contratto.

8. Per i veicoli in leasing o in locazione senza conducente (noleggio) la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere; analogamente vale nei casi previsti dall'art. 94 comma 4-bis e s.s. m.m. del CdS.
9. Il soggetto che richiede l'autorizzazione, oltre a possedere i requisiti previsti dall'ordinanza e dal presente disciplinare, deve essere titolare di patente di guida in corso di validità.
10. Può essere titolare di autorizzazione di accesso alla ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS e del DPR 24.7.1996 n. 503.
11. In caso di **cambio di residenza** che comporti il rilascio di un'autorizzazione diversa dalla precedente si dovranno corrispondere le spese previste per il nuovo contrassegno.

Articolo 6

Validità delle abilitazione al transito e modalità di rilascio

1. **L'abilitazione al transito (registrazione targhe e/o rilascio contrassegno) può avere validità temporanea o illimitata (contrassegno permanente).**
2. La validità dei contrassegni permanenti è **subordinata** al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, che deve essere dimostrato dall'interessato tramite la procedura di cui al successivo art. 7 (Conferma annuale della validità dei permessi di transito).
3. Gli utenti che hanno i requisiti previsti per ottenere **la registrazione delle targhe o** il rilascio dell'autorizzazione all'accesso delle aree sottoposte alla disciplina di ZTL possono richiedere l'autorizzazione mediante presentazione di idonee dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nei casi previsti. Tutte le dichiarazioni potranno essere presentate su carta intestata qualora si tratti di Enti, Aziende sia pubbliche che private, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste nel fac-simile proposto dall'Amministrazione comunale; sono previsti inoltre la corresponsione dell'importo dell'imposta di bollo (se non esente), nonché del costo del permesso e della spesa di istruttoria, se dovuti, in relazione alla categoria di appartenenza.
4. La domanda può essere:
 - presentata direttamente presso l'Ufficio ZTL
 - inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica, se accompagnata da copia del documento di identità non autenticata del richiedente.
5. In caso di primo rilascio del permesso la richiesta deve essere compilata direttamente dall'avente titolo.
6. E' fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, **entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.**
7. Il contrassegno riporta numero progressivo, dati identificativi di veicolo e richiedente, data di scadenza se stabilita e le prescrizioni necessarie.
8. Sul retro dello stesso sono riportate le prescrizioni di utilizzo del contrassegno. **Nel caso siano indicate più targhe**, l'accesso alla ZTL, è consentito al veicolo che espone il contrassegno.
9. È vietata la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno nonché l'utilizzo del titolo indebitamente prodotto.
10. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica, a campione, dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.
11. In caso di veicolo intestato a persona deceduta è possibile rilasciare ad uno degli eredi, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, l'autorizzazione, in base alla normativa vigente, previa relativa dichiarazione che l'auto viene usata esclusivamente dall'erede stesso.

Articolo 7

Conferma annuale della validità dei permessi di transito

1. Come anticipato al precedente art. 6 comma 2, la validità dei contrassegni permanenti può **essere illimitata**, come illimitata può essere la validità **della registrazione delle targhe**.
2. Tale validità viene **confermata annualmente** (con riferimento all'anno civile – 31 dicembre) dall'Ufficio ZTL **previa consegna, da parte** degli interessati, della documentazione che attesti il permanere dei requisiti per il rilascio e previo assolvimento del pagamento della tariffa annuale, ove prevista.
La conferma non è dovuta nel caso in cui la prima abilitazione al transito sia avvenuta nel secondo semestre dell'anno civile in corso.
3. L'ufficio ZTL rende disponibile idonea modulistica per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la conferma della permanenza dei requisiti attestati al momento del rilascio. Il modulo può essere redatto anche da un delegato del titolare in possesso di idoneo atto di delega e di fotocopia del documento di identità del delegante.
4. L'iter di conferma del titolo di transito (contrassegno/registrazione) alla scadenza del 31 dicembre, prevede **le modalità e la tempistica** di seguito specificate:
 - presentazione all'ufficio ZTL, dal 1° Dicembre di ogni anno **entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo**, del modulo sopra citato, debitamente compilato e sottoscritto;
 - nel periodo dal 1° Gennaio al **15 febbraio** gli stessi permessi rimangono attivi ma perderanno automaticamente validità dal **16 febbraio**; qualora l'Ufficio ZTL riscontri, **anche a causa della mancata conferma annuale o del mancato pagamento** nei termini da parte dell'interessato, la non sussistenza dei requisiti per la conferma del contrassegno/registrazione; gli eventuali successivi accessi saranno considerati non autorizzati e passibili di sanzione;
 - per costi ed ulteriori precisazioni si rinvia ai rispettivi articoli per categoria e/o alle **ALLEGATE TABELLE A) e C)**.
5. Con decorrenza dalla pubblicazione sul sito comunale delle informazioni necessarie, la richiesta di abilitazione al transito e relative modifiche/conferme annuali, saranno possibili anche mediante compilazione online, con le istruzioni e modalità che saranno conseguentemente fornite.
6. La richiesta di rinnovo/conferma da parte soggetti giuridici **potrà essere presentata su carta intestata** dell'Ente pubblico o privato, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste nel facsimile proposto dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Modalità di esposizione del contrassegno o dell'autorizzazione

1. Al fine di consentire l'attività di vigilanza è **fatto obbligo** di esporre in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo l'originale del contrassegno (autorizzazione annuale o permesso di accesso temporaneo), rilasciato dall'ufficio competente.
2. Lo stesso obbligo sussiste nel caso in cui oltre all'esposizione del contrassegno è prevista, per determinate categorie di utenti, l'indicazione dell'ora di arrivo ed il luogo di intervento o l'esposizione di eventuali altre autorizzazioni.
3. Da tale obbligo sono **esclusi motocicli e ciclomotori**, che devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione in caso di richiesta da parte degli organi di polizia stradale **ed i veicoli che necessitano della sola registrazione della targa**.

Articolo 9

Agevolazioni

1. Per i veicoli a trazione elettrica, l'Amministrazione comunale ha previsto, per alcune categorie di utenti, agevolazioni consistenti nella estensione degli orari di accesso e nelle modalità della sosta, come meglio regolamentato nell'ordinanza in vigore.

Articolo 10

Veicoli sostitutivi. Duplicati contrassegni

1. In caso di impossibilità di usufruire del proprio veicolo con conseguente utilizzo di auto sostitutiva, possono essere rilasciati permessi temporanei per la durata della indisponibilità del veicolo principale, con la **contestuale disabilitazione temporanea** del relativo contrassegno.
2. Qualora l'indisponibilità del veicolo **superi i tre giorni consecutivi**, il contrassegno principale viene trattenuto presso l'Ufficio competente.
3. In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno l'Ufficio ZTL può rilasciare un duplicato previa presentazione della denuncia agli Organi di Polizia o di altra documentazione richiesta direttamente dagli Uffici di Polizia Locale.
4. In caso di rinvenimento il titolare deve riconsegnare il contrassegno originale **all'Ufficio ZTL**.
5. *Il rilascio di nuova autorizzazione e /o relativo contrassegno a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto al pagamento delle relative spese, se dovute.*

Capo II° - Contrassegni

Sezione I^a - Contrassegni Permanenti

Articolo 11

Rilascio e validità dei contrassegni permanenti (Codice "P")

1. Gli aventi titolo che hanno titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.
2. L'Ufficio ZTL provvede al rilascio del contrassegno previo pagamento delle spese di istruttoria, e previo pagamento dell'imposta di bollo se dovuti (per i costi riferiti anche ai requisiti vedi TABELLA A) allegata).
3. Ogni tipo di autorizzazione e relativo contrassegno consente modalità differenti di accesso, **transito/sosta operativa** all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla **"Disciplina della Zona a Traffico Limitato"**.
4. **Il titolare** di autorizzazione e relativo **contrassegno** ha l'obbligo di **comunicare ogni variazione** dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Sul retro del contrassegno sono riportate **avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei distinti contrassegni** e la data del rilascio.
6. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.

Articolo 12

Contrassegno P1 - Titolare di posto/posti auto in area privata all'interno della ZTL

1. Nel caso di garages, autorimesse e aree private, l'interessato deve produrre, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del/dei posto/i auto (con passo carraio regolarmente autorizzato), allegando planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo. L'ufficio ZTL rilascerà un contrassegno/autorizzazione per ogni posto auto disponibile.

2. Nel caso di **garage ad uso privato o pubblico all'interno della ZTL con possibilità di abbonamento mensile o annuale** il contrassegno/autorizzazione verranno rilasciati al titolare del garage.

Il titolare del garage deve trasmettere all'Ufficio ZTL, entro il **31 gennaio**, di ogni anno (come previsto dal precedente art. 7), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la conferma dei requisiti e dalla quale risulti inoltre il numero dei posti auto disponibili e l'elenco degli abbonati con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di targa degli autoveicoli dagli stessi utilizzato. Il titolare deve altresì fornire tempestiva comunicazione della attivazione, cessazione, sospensione degli abbonamenti indicando i dati dei precedenti e nuovi utilizzatori.

3. Il titolare del garage ad uso pubblico può inoltre consentire la sosta oraria dei clienti rilasciando apposito contrassegno temporaneo secondo le modalità previste dal successivo art. 25.
4. Per ogni posto auto sarà possibile inoltre, sempre su istanza, richiedere il rilascio di n. 2 contrassegni purché di validità **temporale diversa (per date o per fascia orarie)**.
5. Se l'istanza di rilascio contrassegno è relativa ad utilizzo di posto auto privato per un periodo uguale o inferiore a sei mesi verrà rilasciato contrassegno temporaneo secondo quanto specificato all'art. 22

Articolo 13

Contrassegno P2 - Residenti anagrafici o aventi dimora in abitazioni in proprietà in ZTL privi di posto auto in area privata

1. Il residente interessato deve produrre, in prima istanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione della famiglia anagrafica, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà del/i veicolo/i utilizzato/i dal richiedente e/o dai componenti della famiglia anagrafica o l'utilizzo esclusivo dello stesso.

L'Ufficio ZTL rilascia-al massimo **due contrassegni** per ogni famiglia anagrafica anche se già in possesso di contrassegni di tipo "P1".

Il numero complessivo di contrassegni rilasciati per famiglia anagrafica non può in ogni caso essere superiore al numero dei componenti titolari di patente di guida.

2. L'**avente dimora in abitazioni in proprietà deve produrre, in prima istanza**, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà comprovante la proprietà/comproprietà dell'abitazione (particella edificiale, subalterno), e comprovante che l'immobile non è locato o concesso in uso a terzi, e che attesti inoltre la proprietà del **veicolo** utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo familiare o l'utilizzo esclusivo dello stesso.

L'Ufficio ZTL rilascia **un solo contrassegno** per immobile/abitazione anche se già in possesso di contrassegni di tipo "P1".

3. L'Ufficio ZTL verificherà annualmente la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari del contrassegno, disabilitando d'ufficio i contrassegni intestati a persone non più residenti all'interno della ZTL.; per gli aventi dimora si seguirà invece la procedura di conferma prevista all'art. 7

Articolo 14

Contrassegno P3 - Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione

1. Gli artigiani e le Imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL, inoltrano all'Ufficio ZTL, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione continuativa all'interno della ZTL, nonché l'iscrizione alla Camera di Commercio o analoga ed idonea documentazione per le Imprese assimilate.
2. Verrà rilasciato un contrassegno per veicolo trasporto merci, valido **per l'anno (civile) in corso** all'atto della richiesta; per ogni impresa artigiana possono essere rilasciati **un massimo di n. 3** contrassegni.

3. Su richiesta degli Organi di controllo, anche sulla base di controlli periodici a campione, il titolare del contrassegno dovrà esibire, anche a posteriori, idonea documentazione attestante la motivazione del transito effettuato, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui il transito per manutenzione fosse di carattere **urgente e/o** avvenisse con autoveicolo diverso da quello per il quale il contrassegno è stato rilasciato, la regolarizzazione deve avvenire con le modalità previste dal successivo **art. 29**.

Articolo 15

Contrassegno P4 - Operatori titolari di attività commerciali , titolari di pubblici esercizi e di aziende in genere site all'interno della ZTL

1. Questo tipo di contrassegno/autorizzazione è rilasciabile esclusivamente alle categorie relative al presente art. 15 (con esclusione delle strutture ricettive di cui all'art. 17), per effettuare il rifornimento di merci o attrezzature presso la sede operativa della propria attività, nelle previste fasce orarie di carico/scarico.
2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la mancanza di un autoveicolo destinato al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta, la titolarità dell'attività economica, l'esigenza di effettuare l'approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.
3. Per ogni attività economica l'Ufficio ZTL potrà rilasciare **un solo** contrassegno.

Articolo 16

Contrassegno P5 - Operatori di aziende, associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad Aziende per la Cura alla Persona, ad incaricati al trasporto e consegna dei pasti a domicilio dell'A.P.S.S., della Casa di Soggiorno per Anziani o di ditte incaricate dalle stesse, ad Aziende di Trasporto per veicoli a servizio di persone invalide, Imprese Funebri, Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, Trasporto medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, Autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza e mezzi blindati a servizio degli istituti bancari. Le Imprese Funebri potranno ottenere n. 2 contrassegni per azienda; per contrassegni di ulteriori si rinvia art. 23 comma 4.
2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc.
3. Vista la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio ZTL **potrà** rilasciare un numero di contrassegni in relazione alle valutate esigenze;

Articolo 17

Contrassegno P6 – Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad Alberghi, Hotels, affittacamere, ecc.
2. Il titolare (in alternativa il direttore, il preposto o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL) delle strutture ricettive di cui al comma 1. presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio. L'Ufficio ZTL rilascia, fino ad un massimo di n. 2 contrassegni (se non in possesso di contrassegno tipo 1 o/e tipo 2 per la stessa destinazione).
3. I richiedenti di cui al comma 2., possono rilasciare dei contrassegni temporanei (successivi artt. 20 e

25), in corso di validità fino ad un massimo pari al numero delle camere autorizzate (o in numero maggiore quando si verifica la sovrapposizione arrivi/partenze) dalla licenza di esercizio da assegnare di volta in volta ai clienti che devono accedere o devono lasciare la struttura ricettiva ed esclusivamente per sosta operativa per il carico e lo scarico dei bagagli,. Le modalità di rilascio dei contrassegni temporanei sono descritte dal successivo art. 25 sopra citato.

4. Il titolare può rilasciare dei contrassegni temporanei (con le modalità di cui al comma 3.) per permettere il transito degli Autobus in Piazza Garibaldi.
5. Il contrassegno di cui al presente articolo non è rilasciato ai titolari di Bed & Breakfast che in qualità di residenti in ZTL possono munirsi di contrassegno tipo P2. Gli stessi possono richiedere con le modalità di cui al comma 2. l'abilitazione per il rilascio di contrassegni temporanei per i clienti dell'attività di cui ai commi 3. e 4.

Articolo 18

Contrassegno P7– Medici di base e pediatri in visita domiciliare urgente

1. I veicoli dei “Medici di base o di famiglia” e dei “Pediatri” iscritti nell'apposito Albo dei Medici di base tenuto presso l'Azienda Sanitaria per l'effettuazione delle visite domiciliari presso il domicilio dei propri assistiti possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.
2. Il transito e la sosta in ZTL sono consentiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare.
3. La richiesta di autorizzazione è inoltrata dal Medico di base o dal Pediatra, che deve produrre un'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trento e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL ed il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno è a titolo gratuito.
4. Nel caso di rinnovo la richiesta può essere presentata da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del Medico di base o del Pediatra.
5. E' rilasciato **un solo contrassegno** con indicate un **massimo di 2 (due) targhe** ; è vietato quindi il transito con due veicoli in contemporanea.
6. Per i sostituti dei Medici di base o Pediatri di cui al presente articolo è previsto il rilascio di un permesso temporaneo limitato al periodo di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta.
7. *L'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Trento* fornisce all'Ufficio ZTL, entro il **31 gennaio** di ogni anno, l'elenco dei medici di base tenuti per legge ad effettuare visite domiciliari urgenti a pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL .

Articolo 19

Contrassegno P8 – Medico in servizio di guardia medica

1. I veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) al fine di garantire l'assistenza sanitaria per le urgenze notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, per gli interventi domiciliari, possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in ZTL.
2. Il transito e la sosta in ZTL è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica.
3. La richiesta di autorizzazione è inoltrata da parte del responsabile dell'Azienda Sanitaria o da altro soggetto in possesso di apposita delega, con firma in originale, e copia del documento d'identità del responsabile stesso. Stessa procedura è applicabile nel caso di rinnovo.

4. Il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno è a titolo gratuito.
5. Viene rilasciato **un solo contrassegno** per ogni avente diritto, valido per l'utilizzo di n. 2 veicoli, i cui numeri di targa dovranno essere riportata sul contrassegno stesso; è vietato quindi il transito con due veicoli in contemporanea.

Sezione II^a - Contrassegni Temporanei

Articolo 20

Contrassegni temporanei - Generalità

1. Gli aventi titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano istanza e/o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.
2. Ogni tipo di autorizzazione e relativo contrassegno consente modalità differenti di accesso, **transito/sosta operativa** all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla **"Disciplina della Zona a Traffico Limitato"**.
3. La validità dei contrassegni temporanei varia dalle due (2) ore ai sei (6) mesi, secondo le richieste degli utenti e le tipologie elencate nella **TABELLA B**) allegata e dagli stessi dichiarate (come meglio ripreso nei successivi articoli da 2 a 27, riferiti ai contrassegni temporanei).
4. Il titolare di autorizzazione e/o relativo contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Sul retro del contrassegno sono riportate la data del rilascio, **avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei distinti contrassegni ed in relazione al servizio da espletare preventivamente dichiarato dal richiedente** (disciplinare).
6. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.
7. L'Ufficio ZTL provvede al rilascio dell'autorizzazione e/o del contrassegno, accertato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, dell'imposta di bollo (e dei diritti di segreteria e del canone di occupazione ove ne ricorra il caso), se dovuti (vedi TABELLA B)), per:
 - a) carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti
 - b) trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione (con presentazione del certificato medico);
 - c) persone temporaneamente domiciliate (**fino ad un massimo di due veicoli per nucleo abitativo comprensivi di eventuali contrassegni di tipo 2**);
 - d) **Veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di CANTIERI EDILI : Rif. Art. 27;**
 - e) **MANIFESTAZIONI** ed eventi : Rif. Art. 24
 - f) accesso a posto auto privato di cui l'interessato abbia la temporanea e **dimostrata** disponibilità (rif. precedente art. 12);
 - g) servizi di pubblica utilità temporanei;
 - h) **eventi e cerimonie** (matrimoni, battesimi, funerali, ecc...) - Rif. Art. 23
 - i) clienti di strutture ricettive, **autofficine e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL.** - Rif. Art. 25
 - j) Venditori ambulanti : "Spuntisti" per mercati all'interno della ZTL - Rif. Art. 26
 - k) veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L.;
 - l) sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;
 - m) **ALTRO (da specificare sulla richiesta);**
8. Il contrassegno sarà rilasciato previo pagamento delle spese di istruttoria, a partire da un minimo di € 5,00 come specificato agli articoli successivi.
9. Sono esclusi dal pagamento delle spese di istruttoria, i contrassegni rilasciati per esigenze istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni o per pubblica utilità.

10. Per esigenze diverse da quelle sopra elencate viene rilasciata, in coerenza con i principi ispiratori dell'ordinanza che regolano l'accesso alla ZTL, apposita autorizzazione previo pagamento delle spese di istruttoria, se dovuti e regolarizzazione in bollo.

Articolo 21

Contrassegni T02 – T48 di durata fino a 48 ore

1. L'interessato deve presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alla ZTL, allegando l'idonea documentazione, se richiesta.
2. L'Ufficio ZTL, vista la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.
3. Il costo del contrassegno, comprensivo delle spese di istruttoria, ammontano ad € 5,00 per un periodo massimo di due ore ed € 10,00 per periodi superiori, salvo esenzioni.
4. Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.

Articolo 22

Contrassegni T6M di durata superiore a 48 ore e fino a 6 mesi

1. Per esigenze superiori alle 48 ore deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio ZTL, rappresentando e documentando le necessità di transito e/o sosta nella ZTL.
2. L'Ufficio ZTL, valutata la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno.
3. Le spese di istruttoria ammontano ad € 30,00 al mese o frazione dello stesso;
4. Per i temporaneamente domiciliati le spese di istruttoria ammontano ad euro 30,00 (tariffa unica) salvo esenzioni e comunque come meglio riportato in TABELLA B).

Articolo 23

Contrassegni temporanei per cerimonie (matrimoni, battesimi,esequie funebri, ecc...)

1. Gli interessati presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio ZTL indicando per ogni evento **un massimo di 1 (una) targa** delle autovetture utilizzate dagli invitati, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio.
2. Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dei varchi e dell'orario di accesso alla ZTL nonché della eventuale sosta per il tempo strettamente necessario.
3. Il rilascio dei contrassegni per "Eventi e Cerimonie" è **esente** da pagamento.
4. Nel caso di esequie funebri i partecipanti o le agenzie funebri comunicano all'Ufficio ZTL il numero di targa dei veicoli al seguito, l'orario e luogo della cerimonia, varchi di ingresso; per ogni cerimonia di questo tipo saranno rilasciati un **massimo di n. 2 contrassegni**.

Articolo 24

Contrassegni temporanei per manifestazioni ed eventi

1. I veicoli a supporto dell'organizzazione di manifestazioni autorizzate o/e organizzate dal Comune nella ZTL sono autorizzati al transito ed alla sosta/sosta operativa secondo specifici provvedimenti predisposti dagli Uffici competenti (Ufficio Cst Manifestazioni, Ufficio Viabilità, ecc.) che comprendono quindi anche l'autorizzazione al transito dei mezzi necessari alla preparazione e svolgimento della manifestazione e secondo le modalità e disposizioni di volta in volta elencate nello specifico provvedimento e sui relativi contrassegni emessi. Gli interessati (Legale Rappresentante di

Associazione, Ente, Azienda ecc. o incaricato referente unico) presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà agli Uffici competenti e/o all'Ufficio ZTL comprendente elenco identificativo dei veicoli necessari alle operazioni di allestimento, svolgimento della manifestazione e successiva rimozione delle attrezzature e strutture impiegate.

- Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dei varchi e dell'orario di accesso alla ZTL.

Articolo 25

Contrassegni temporanei per i clienti di strutture ricettive, autofficine e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL.

- Ogni struttura ricettiva provvede alla comunicazione (mediante un collegamento Internet al portale di gestione della ZTL) del numero di targa del veicolo da autorizzare, della data e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti per il transito all'interno della ZTL, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico bagagli (sosta operativa max. 15 minuti), con contestuale rilascio al cliente di idoneo contrassegno da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL. Il rilascio del contrassegno, essendo a cura del gestore, è esente da pagamento.

Nel caso di utilizzo di modulo cartaceo il rilascio sarà soggetto a pagamento.

- Nel caso di transiti non preventivamente comunicati, sempre per le sole operazioni di carico e scarico bagagli, si dovrà provvedere alla regolarizzazione, con le modalità di cui al comma 1. (collegamento al portale via Internet) e secondo i termini previsti all'art. 29. Senza la regolarizzazione, il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.
- Nel caso di strutture ricettive in genere dotate di posto/posti macchina privati interni alla ZTL, si rinvia al precedente art. 12 (contrassegno tipo P1).
- Per quanto riguarda autofficine e garages ad uso pubblico sarà cura dei titolari/gestori comunicare preventivamente targhe e dati dei clienti e comunque, in caso di necessità, regolarizzare secondo i termini previsti all'art. 29.

Articolo 26

Venditori ambulanti "non titolari di concessione di posteggio ai mercati e iscritti nella graduatoria prevista per la sostituzione dei titolari di posteggio assenti..." (Spuntisti)

- Per questa categoria è prevista la sola registrazione della targa con le modalità di cui al Capo III e successivo art. 28 , e quindi parificata alle categorie con permesso di transito permanente con la sola differenza che nel caso di assegnazione di posteggio, gli operatori degli Uffici preposti che lo hanno assegnato provvederanno a comunicare le targhe all'Ufficio ZTL per la specifica giornata di mercato.

Articolo 27

Veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di CANTIERI EDILI

- L'interessato deve produrre istanza di autorizzazione in deroga all'ufficio competente (Viabilità; Polizia Locale, altro ufficio incaricato) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità operative all'interno della ZTL.
- Sono soggetti alla stessa procedura i già titolari di contrassegno che necessitino di accedere alla ZTL in fasce orarie diverse da quelle autorizzate e/o che necessitino di accedere ad aree della ZTL con veicoli di massa superiore a quella consentita.
- Vista la sussistenza dei requisiti, i contrassegni vengono rilasciati dall'ufficio per il tempo strettamente necessario all'attività da svolgere e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per:
 - carico/scarico merci su richiesta documentata degli interessati;
 - accesso a cantieri edili o stradali con spazi di sosta all'interno del cantiere o su suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.

4. I veicoli di cui sopra sono autorizzati al transito ed alla sosta/sosta operativa secondo specifici provvedimenti rilasciati dagli Uffici competenti e secondo le modalità di volta in volta prescritte nello specifico provvedimento.
Per il rilascio dei contrassegni si farà riferimento agli artt. 21 e 22 del presente Disciplinare;
5. L'autorizzazione in deroga prevista al comma 1. non è necessaria nel caso di istanza presentata per accesso in ZTL nella fascia oraria 7-10 con autocarri di massa $m \leq 3,5$ ton. e per tempi di accesso da 0 a 2 ore. Valutata la sussistenza delle motivazioni, potrà essere rilasciato contrassegno **Td** (**T02d** - Vedi Tabella B) allegata); anche in questo caso è concessa esclusivamente la sosta operativa di 15 minuti.

Capo III° - Veicoli che necessitano della sola REGISTRAZIONE della targa

Articolo 28

Modalità per la registrazione

1. Coloro che hanno titolo a circolare nella ZTL, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa.
2. L'Ufficio ZTL provvede alla **registrazione** previo pagamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo se dovuti (rif. TABELLA C) allegata), e per le seguenti categorie:
 - A) VEICOLI IN SERVIZIO ATTIVO, e comunque tutti quelli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada
 - B) PUBBLICI SERVIZI
 - C) VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE
 - D) 1. VEICOLI (Autocarri e motocarri) DI FORNITORI per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL esclusi cantieri
 - D) 1.1. Veicoli a trazione elettrica
 - D) 2. Veicoli di Distributori giornali
 - D) 3. Veicoli di CORRIERI espresso
 - D) 4. Veicoli di Titolari di posteggio di MERCATO
 - E) Veicoli di NOLEGGIO CON CONDUCENTE in SERVIZIO ATTIVO
 - F) VEICOLI DEL SOCCORSO STRADALE E QUELLI ATTREZZATI ALLA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI.
3. Per ogni categoria sono previste modalità differenti di accesso, **transito/sosta operativa** all'interno della ZTL, come previsto dall'Ordinanza sindacale relativa alla "**Disciplina della Zona a Traffico Limitato**".
4. L'Ufficio ZTL rilascerà al richiedente un disciplinare riportante **avvertenze, condizioni e prescrizioni specifiche per la tipologia dei transiti; la validità del titolo di transito è subordinata alla sottoscrizione di copia del disciplinare in segno di accettazione delle condizioni specifiche nello stesso contenute.**
5. L'Ufficio ZTL provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato la **richiesta di registrazione.**
6. **Il titolare** ha l'obbligo di **comunicare ogni variazione** dei dati dichiarati e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Capo IV° - REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI

Articolo 29

Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito

1. **Nei casi previsti** dall'Ordinanza sindacale relativa alla "**Disciplina della Zona a Traffico Limitato**"

l'interessato deve comunicare all'Ufficio competente, entro le 48 ore successive al transito **o anche successivamente in caso di giustificato motivo**, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i motivi dell'accesso alla ZTL, nonché i dati per identificare veicolo e transito effettuato, allegando se necessario documentazione comprovante l'effettiva esigenza **del transito effettuato, anche nel caso di intervento d'urgenza**.

2. Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata anche copia della ricevuta di pagamento delle spese istruttorie, se dovuti;
3. **La regolarizzazione da parte degli aventi diritto dovrà avvenire anche nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il tagliando.**
4. Le strutture turistico-ricettive procederanno all'eventuale regolarizzazione, sempre entro le 48 ore, esclusivamente tramite il portale via Internet, come indicato all'art. 25.

TAB. A - CONTRASSEGNI PERMANENTI

CONTRASSEGNO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	N.ro massimo veicoli ammessi per istanza	Descrizione Specifica REQUISITI	COSTO	VALIDITA' / CONFERMA O RINNOVO - Rif. art. 7 Disciplinare	DISCIPLINARE - Rif. Articolo	Regolarizzazione transiti - se effettuati con veicolo diverso da quelli registrati
TIPO							
P1	Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL	Stesso n.ro stalli di sosta/stalli con utilizzo orario	Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL e RESIDENTE nella ZTL	€ 20 per spese istruttoria	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	ART. 12	€ 10,00
			Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL e NON RESIDENTE nella ZTL	€ 20 per spese istruttoria - 1 marca da bollo (da 16 €) su istanza			
			Titolare di posto/i auto in area privata all'interno della ZTL (o autorimessa)/ strutture ricettive		Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato - Se garage ad uso privato o pubblico: comunicazione di cui art. 12 c. 2)		
P2	Residenti anagrafici o aventi dimora in abitazioni in proprietà in ZTL privi di posto auto in area privata	N. 2 per nucleo familiare Residenti	Residenti - nucleo familiare	€ 20 per spese istruttoria	Illimitata / conferma annuale d'ufficio. Per cambio residenza all'interno della ZTL necessita nuova procedura	ART. 13	€ 10,00
		N. 1 per Aventi dimora	Aventi dimora in abitazioni in proprietà NON LOCATE/CONC ESSE in uso a terzi	€ 20 per spese istruttoria - 1 marca da bollo (da 16 €) su istanza	Illimitata / conferma annuale d'ufficio. Per cambio dimora all'interno della ZTL prevista nuova procedura		
P3	Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione	N. 3	solo per carico e scarico (esclusi i cantieri edili - vedi temporanei)	€ 20 per spese istruttoria - 1 marca da bollo (da 16 €) su istanza - + € 30/veicolo/annuale	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato ma RINNOVO CONTRASSEGNO con pagamento/veicolo: € 30,00./veicolo/annuale	ART. 14	€ 10,00
P4	Operatori titolari di attività commerciali, titolari di pubblici esercizi e di aziende in genere site all'interno della ZTL	N. 1		€ 20 per spese istruttoria - 1 marca da bollo (da 16 €) su istanza	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	ART. 15	€ 10,00
P5	Operatori di aziende, associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale	Secondo esigenze salvo limitazioni	Compresi veicoli per uso speciale: degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori; ecc.	€ 20 per spese istruttoria - 1 marca da bollo (da 16 €) su istanza - gratuito per attività onlus o assimilate		ART. 16	esente
P6	Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL	N. 2		€ 20 per spese istruttoria		ART. 17	esente
P7	Medici di base e pediatri in visita domiciliare urgente	N. 1 con max n. 2 targhe	Compresi sostituti	esente	Illimitata / conferma annuale	ART. 18	esente
P8	Medico in servizio di guardia medica				Illimitata / conferma annuale	ART. 19	esente

TAB. B - CONTRASSEGNI TEMPORANEI

COD. CONTRASS.	TIPOLOGIA	N.ro massimo veicoli ammessi	Descrizione Specifica REQUISITI	fino a 2h	fino a 48 h	Sup. a 48h e fino a 6 mesi	Rif. Art. Disciplinare	Regolarizzazione transiti - se effettuati con veicolo diverso da quelli registrati
				costo	costo	costo		
				T02	T48	T6M		
Ta)	Veicoli per carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, e per comprovate esigenze	N. 1	Nelle fasce orarie stabilite dall'ordinanza - rif. 2.2.h.a) -	EURO 5,00	€ 10,00	30 €/meşe (30 gg.) o frazione	ART. 20 - a)	€ 10,00
				T02)Pg	T48a)Pg	T6Ma)Pg		
Tb)	Veicoli a servizio di persone con temporaneo impedimento della deambulazione	N. 1	Causa infortunio, ecc. - presentazione documentazione medica	---	---	---	ART. 20 - b)	€ 10,00
				T02b)Es	T48b)Es	T6Mb)Es		
Tc)	Veicoli di persone temporaneamente domiciliate	N. 2	Presentazione documentazione a supporto dell'istanza	---	---	30 €/fino a 6 mesi	ART. 20 - c)	€ 10,00
				non previsto	non previsto	T6Mc)Pg		
Td)	Veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di CANTIERI EDILI	Secondo esigenze salvo limitazioni	Vedi modulo per richiesta autorizzazione in deroga	€ 5,00	€ 10,00	30 €/meşe (30 gg.) o frazione	ART. 20 - d)	(1)
				T02d)Pg	T48d)Pg	T6Md)Pg		
Te)	Veicoli a supporto di manifestazioni ed eventi	Secondo esigenze salvo limitazioni	Contrassegno rilasciabile solo se evento autorizzato - Per pagamento ed esenzione valutazione Uffici competenti in base alla tipologia dell'istanza	€ 5,00	€ 10,00	30 €/meşe (30 gg.) o frazione	ART. 20 - e)	(1)
				T02e)Pg	T48e)Pg	T6Me)Pg		
Tf)	Veicoli/posto auto: accesso a posto auto privato di cui l'interessato abbia la temporanea e dimostrata disponibilità	Stesso n.ro stalli di sosta/stalli con utilizzo orario	permesso rilasciabile per minimo 30 gg. (2)	---	---	30 €/meşe (30 gg.) o frazione	ART. 20 - f)	€ 10,00
				non previsto	non previsto	T6Mf)Pg		
Tg)	Veicoli adibiti a Servizi di pubblica utilità temporanei	Secondo esigenze salvo limitazioni	Come certificato dai documenti redatti dai diversi Servizi comunali	---	---	---	ART. 20 - g)	esente
Th)	Veicoli a supporto dell'organizzazione di cerimonie/eventi	N. 1 - N. 2 solo per esequie funebri	Battesimi, Matrimoni, Esequie Funebri, ecc	---	---	---	ART. 20 - h)	esente
Ti)	Veicoli di Clienti di strutture ricettive, autofficine e di garages ad uso pubblico, siti all'interno della ZTL	N. 1	per transiti di cui all'art. 25 del Disciplinare se la struttura ricettiva non e' ancora dotata di sistema informatico	€ 5,00	---	---	ART. 20 - i)	€ 10,00
Tj)	Veicoli di Ambulanti/spuntisti per mercati all'interno della ZTL	N. 1	Procedura Ufficio AEC tramite Gestel per verifica targhe	---	---	---		
Tk)	Veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L.	N. 1	documentazione medica o documentazione comprovante l'effettiva necessità	---	---	---	ART. 20 - k)	esente
				T02k)Es	T48k)Es	T6Mk)Es		
Tl)	Veicoli utilizzati per Sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti	-----	da descrivere nell'apposito spazio sul modulo	€ 5,00	€ 10,00	30 €/meşe (30 gg.) o frazione	ART. 20 - l)	€ 10,00
				T02l)Pg	T48l)Pg	T6Ml)Pg		
Tm)	ALTRO - (da specificare)	-----	da descrivere nell'apposito spazio sul modulo	€ 5,00	€ 10,00	30 €/meşe (30 gg.) o frazione	ART. 20 - m)	€ 10,00
				T02m)Pg	T48m)Pg	T6Mm)Pg		

(1) Regolarizzazione consentita solo se esiste preventiva autorizzazione in deroga

(2) Comunicare n.ro eventuale contrassegno P1 di riferimento per sospensione targa collegata e produrre titolo comprovante la disponibilità temporanea (contratto comodato ecc.)

TAB. C - REGISTRAZIONE TARGHE

CODICE REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	N.ro massimo veicoli ammessi per istanza	Descrizione Specifica REQUISITI	COSTO	VALIDITA' / CONFERMA O RINNOVO – Rif. art. 7 Disciplinare	Rif. Articolo DISCIPLINARE	Regolarizzazione transiti - se effettuati con veicolo diverso da quelli registrati
RA	VEICOLI IN SERVIZIO ATTIVO, e comunque tutti quelli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada	Secondo esigenze	Ambulanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.	esente	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	ART. 28 – a)	esente
RB	VEICOLI DI PUBBLICI SERVIZI	Secondo esigenze	Comune di Riva del Garda, Comunità Alto Garda e Ledro, Locale, ecc.), P.A.T., Regione, ecc.	esente		ART. 28 – b)	esente
RC	VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE	N. 1	veicoli muniti di apposito contrassegno ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503	esente		ART. 28 – c)	esente
RD 1.	VEICOLI DI FORNITORI – Per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL	N. 5	Autocarri e Motocarri – ESCLUSI CANTIERI EDILI	20 €/spese istruttoria per blocchi di 5 veicoli	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	ART. 28 – d) 1.	€ 15,00
RD 1.1.	FORNITORI : Veicoli a trazione elettrica	N. 5	Vedi ordinanza artt. 2.1d), 5.3			ART. 28 – d) 1.1.	
RD 2.	FORNITORI – Veicoli di Distributori giornali	N. 1	Vedi ordinanza art. 2.1d),			ART. 28 – d) 2.	
RD 3.	FORNITORI – Veicoli di CORRIERI espresso	N. 5	Solo per fornitura merci pesanti e ingombranti			ART. 28 – d) 3.	
RD 4.	Veicoli di Titolari di posteggio di MERCATO	N. 1	PROCEDURA UFFICIO AEC	esente	Procedura di competenza Ufficio AEC	ART. 28 – d) 4.	esente
RE	Veicoli di NOLEGGIO CON CONDUCENTE in SERVIZIO ATTIVO	N. 1	Da piazza (taxil)	20 €/spese istruttoria per ogni veicolo	Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	ART. 28 – e)	€ 10,00
		N. 3	Da rimessa				
RF	VEICOLI DEL SOCCORSO STRADALE E QUELLI ATTREZZATI ALLA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI	N. 1	_____		Illimitata / conferma annuale requisiti da parte dell'autorizzato	ART. 28 – f)	